



COMUNE DI CELLAMARE

Città Metropolitana di Bari

IL REVISORE UNICO

VERBALE N. 5

L'anno 2024 il giorno 12 del mese di marzo, il Revisore Unico Dott. ssa Maria Giuseppa Stallone rilascia il parere sulla variazione della programmazione triennale delle spese di personale e pertanto esamina la variazione alla sottosezione 3.3 del P.I.A.O. 2024/2026 allegato alla proposta di deliberazione di Giunta Comunale n. 22 del 01.03.2024 avente ad oggetto: *"Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2024-2026. Variazione alla sottosezione 3.3 Piano triennale del Fabbisogno del Personale 2024/2026"* inviata dalla dott.ssa Leonarda Lorusso con pec in data 04.03.2024 e con nota prot. n. 2373 del 04.03.2024;

L'Organo di Revisione,

esaminata la proposta di delibera in oggetto e la relativa sottosezione 3.3 dedicata alla variazione della programmazione del Fabbisogno del Personale 2024-2026;

visto l'articolo 239 c. 1 lettera b) n. 1) del D. Lgs. n. 267/2000 il quale prevede che l'organo di revisione esprima parere in ordine agli strumenti di programmazione economico finanziaria;

visto l'articolo 91 del D. Lgs. n. 267/2000 il quale prevede che *"Gli enti locali adeguano i propri ordinamenti ai principi di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio. Gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale"*;

visto l'articolo 19 comma 8 della legge n. 448 del 28.12.2001 il quale prevede che l'organo di revisione accerti che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa, di cui all'articolo 39 della legge n. 449/1997;

visto l'articolo 1, commi 557 (562) e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il quale prevede che gli enti sottoposti al patto di stabilità interno *"assicurano la riduzione delle spese di personale, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, anche attraverso la razionalizzazione delle strutture"*

burocratiche-amministrative". A decorrere dal 2014 il tetto della spesa di personale è rappresentato dalla spesa media 2011-2013 (comma 557-quater, introdotto dall'art. 3, comma 5-bis, del DL 90/2014) (comma 562, spesa media 2008);

visto l'art. 14-bis, c. 1, lett. a) e b), D.L. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito in legge 28 marzo 2019, n. 26, ai fini del calcolo della spesa potenziale massima ricalcolata per effetto delle nuove assunzioni;

visto il D.M. 17 marzo 2020, applicativo dell'art. 33, D.L. n. 34/2019, che permette di determinare la soglia di spesa per nuove assunzioni, in deroga al limite derivante dalla normativa previgente;

visto l'art. 57, c. 3-septies, D.L. 14 agosto 2020, n. 104;

dato atto che il Comune di Cellamare, alla data del 31/12/2023, aveva un numero di abitanti pari a 5.848 e presentava un numero di dipendenti in servizio pari a 14 oltre il Segretario Comunale;

viste le capacità assunzionali dell'Ente a tempo indeterminato, così come riportate nella Sezione 3.3 dell'allegato alla proposta deliberativa in oggetto, che qui si intendono integralmente trascritte;

visto che vengono rispettati gli ulteriori vincoli per le assunzioni di personale a tempo determinato ex art. 9 c. 28 D.L. 78/2010 che dispone che le limitazioni in materia di assunzioni per il lavoro flessibile non si applicano agli Enti Locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 (o 562) dell'art. 1 della Legge 296/2006, ferma restando la vigenza del limite massimo della spesa sostenuta per le medesime finalità nell'anno 2009;

Visto, per le assunzioni di personale a tempo determinato di personale con qualifica non dirigenziale, il D.L. 152/21, legge di conversione 233/21, in particolare il 31-bis: *"1. Al solo fine di consentire l'attuazione dei progetti previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), i comuni che provvedono alla realizzazione degli interventi previsti dai predetti progetti possono, in deroga all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e all'articolo 259, comma 6, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, assumere con contratto a tempo determinato personale con qualifica non dirigenziale in possesso di specifiche professionalità per un periodo anche superiore a trentasei mesi, ma non eccedente la durata di completamento del PNRR e comunque non oltre il 31 dicembre 2026, nel limite di una spesa aggiuntiva non superiore al valore dato dal prodotto della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione, per la percentuale distinta per fascia demografica indicata nella tabella 1 annessa al presente decreto. Le predette assunzioni sono subordinate all'asseverazione da parte dell'organo di revisione del rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio. La spesa di personale derivante dall'applicazione del presente comma, anche nel caso di applicazione del regime di "scavalco condiviso" previsto dalle vigenti disposizioni contrattuali, non rileva ai fini dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34,*

convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e dell'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.”;

visto che è rispettato il vincolo numerico per il personale a tempo determinato e somministrato, come previsto dall'art. 60 comma 3 del CCNL 2019-2021 del 16/11/2022, nella misura massima di un'unità (per gli enti fino a 5 dipendenti) oppure (per gli enti a partire da 6 dipendenti) nella misura massima del 20% del totale dei dipendenti a tempo indeterminato;

verificato che questo Comune:

- non si trova in condizioni di dissesto finanziario ex artt. 244 e seguenti del D. Lgs. 267/2000;
- non si trova in condizioni di tendenziale squilibrio finanziario, ai sensi e per gli effetti degli artt. 228 e 242 del D. Lgs. 267/2000;
- ha rispettato nel 2022 i limiti di spesa di cui all'art. 1, comma 557 della Legge 27.12.2006, n. 296, così come modificato ed integrato con l'introduzione del comma 557-quater dall'art. 3 comma 5-bis del D.L. n. 90 del 24/06/2014, convertito in legge n. 114 dell'11/08/2014;
- non ha dipendenti in eccedenza e/o in sovrannumero, ai sensi dell'art. 33 del D. Lgs. n. 165/2001 e modificato con la L.183/11, giusta deliberazione di G.C. n.105 del 27/11/2023;
- non risulta inadempiente all'obbligo della certificazione dei crediti certi, liquidi ed esigibili di cui all'art. 9, comma 3-bis del D.L. 29 novembre 2008 n. 185, convertito dalla legge 28 gennaio 2009 n. 2;
- non ha scoperture al fine delle assunzioni delle categorie protette di cui alla legge n. 68/1999;
- ha adottato il Piano delle Azioni Positive in materia di pari opportunità (art. 48 comma 1 d.lgs. 198/2006) con deliberazione di Giunta Comunale n. 106 del 27.11.2023, come risulta dall'apposita Sezione del P.I.A.O.;
- ha adottato il Piano delle Performance, di cui all'art.10 L.150/2009, come risulta dall'apposita Sezione del P.I.A.O.;
- risulta essere adempiente con la BDAP Bilanci;
- rispetta i limiti di legge, così come dimostrato nelle tabelle all'interno della sottosezione 3.3. del PIAO allegato alla proposta deliberativa in oggetto ed in particolare:
 - sono previste assunzioni a tempo indeterminato nel rispetto dei vincoli assunzionali sopra citati attualmente vigenti;
 - sono previste assunzioni a tempo determinato, con risorse etero finanziate;

- rispetta le capacità assunzionali a tempo indeterminato in base a quanto previsto dall'art. 33 del DL 34/2019 rispetto al valore soglia calcolato con le percentuali per fasce demografiche (v. DPCM 17 marzo 2020) sulla media delle entrate correnti accertate negli ultimi tre esercizi chiusi (al netto del FCDE del bilancio di previsione), come di seguito meglio specificato;

visto l'art. 33 c. 2 del D.L. 34/2019 che dispone: *“A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalità di cui al comma 1, i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione”*;

verificata l'applicazione delle disposizioni del Decreto attuativo dell'art. 33 c. 2 del decreto-legge n.34 del 30 aprile 2019, convertito con modificazioni dalla legge n.58 del 28 giugno 2019, ovvero del D.P.C.M. 17 marzo 2020 “Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni” (GU n.108 del 27-4-2020), come segue:

- fascia demografica dell'Ente *fascia e)* (comuni da 5.000 a 9.999 abitanti) = 5848;
- valore soglia del rapporto della spesa del personale rispetto alle entrate correnti Tabella 1 del DPCM= 26,90%;
- valore soglia del rapporto della spesa del personale rispetto alle entrate correnti Tabella 3 del DPCM= 30,90%;
- spesa complessiva per tutto il personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione ed al netto dell'IRAP, come rilevati nell'ultimo rendiconto della gestione approvato con deliberazione del C.C. n. 20/2023 = 688.172,44;
- media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati (2020, 2021,2022), al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione dell'ultima annualità considerata (2022) =3.036.646,41;
- valore soglia risultante per l'Ente = 26,90%;
- *rapporto effettivo tra spesa di personale al netto IRAP dell'ultimo rendiconto ed entrate correnti nette* = 22,66%;
- percentuale massima annuale di incremento della spesa di personale a tempo indeterminato per il Comune che si colloca al di sotto del valore soglia =26%;

preso atto che la maggior spesa per assunzioni di personale a tempo indeterminato derivante da quanto previsto dagli articoli 4 e 5 del citato DPCM del 17.03.2020 non rileva ai fini del rispetto del limite di spesa previsto dall'art. 1 c. 557-quater (o 562) della L. 27 dicembre 2006 n. 296;

vista la sottosezione 3.3 del P.I.A.O. nella quale vengono evidenziate le modalità di calcolo della spesa di personale, relativa alle assunzioni previste quale piano del fabbisogno del personale 2024-2026, rispetto agli equilibri di bilancio;

visto il parere tecnico favorevole, rilasciato dalla dott.ssa Rosa Sabbatelli in data 04/03/2024;

visto il parere contabile favorevole, rilasciato dall' ing. Raffaella Stano. in data 01/03/2024;

l'Organo di Revisione

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

sulla Proposta di Deliberazione di Giunta Comunale n. 22 del 01.03.2024 avente ad oggetto: "Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2024-2026. Variazione alla sottosezione 3.3 Piano triennale del Fabbisogno del Personale 2024/2026".

Lì, 12/03/2024

Il Revisore Unico

Dott.ssa Maria Giuseppa Stallone

Firmato Digitalmente